



# COMUNE DI RIO

## PROVINCIA DI LIVORNO

Sede Legale: Piazza Salvo D'Acquisto, 7  
57038 - Frazione di Rio Marina (LI)  
C.F. 91016750498 - P.I. 01884940493

TEL 0565/925511 - PEC: protocollo@pec.comune.rio.li.it

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**ORIGINALE**

**OGGETTO:**  
**DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025**

**Nr.Progr.** 21

**Data** 27/06/2025

**Seduta Nr.** 4

**Adunanza STRAORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 27/06/2025 alle ore 10:09**

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la Sala Consigliare del Municipio di Rio Nell'Elba, oggi 27/06/2025 alle ore 10:09 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previa notifica di invito scritto al domicilio digitale, nei modi e nei termini presenti dal vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

*Al momento del voto del punto in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:*

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
MARCO CORSINI	Sindaco	X
SARA CARACCI	Consigliere Comunale	X
MIRCO MANCUSI	Consigliere Comunale	X
COSTANZA CIGNONI	Consigliere Comunale	X
MATTIA GUERRINI	Consigliere Comunale	
LINDA COLLI	Consigliere Comunale	X
VALERIA BARBAGLI	Consigliere Comunale	X
TOMMASO MUTI	Consigliere Comunale	X
JACOPO MIRARCHI	Consigliere Comunale	X
FORTUNATO FORTUNATI	Consigliere Comunale	X
MIRCO GIORDANI	Consigliere Comunale	X
PIER LUIGI CASINI	Consigliere Comunale	X
GIOVANNI SCHEZZINI	Consigliere Comunale	X
Totale Presenti: 12		Totale Assenti: 1

C = Collegamento

**Assenti: GUERRINI MATTIA**

**Assenti ingiustificati: Nessun convocato risulta assente ingiustificato**

Partecipa il Segretario comunale **Avv. Gianluca Gioffré**

In qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, la **Dott.ssa Valeria Barbagli** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio di concerto con l'Assessore al Turismo n. 38;

### **Richiamati:**

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che prevede, quale termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, quello stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- l'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che individua nel 31 dicembre 2024 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027;
- il D.M. 24 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025, che ha disposto il differimento al 28 febbraio 2025 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025-2027 da parte degli Enti locali;
- l'art. 3, comma 5-*quiquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che *“a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- l'art. 10-*ter* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il quale prevede che *“per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-*quiquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale”*;
- la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) istitutiva dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
2. l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**Premesso** che la IUC era composta da:

- **IMU (imposta municipale propria)**: componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI (tributo servizi indivisibili)**: componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI (tributo servizio rifiuti)**: componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Dato atto** che il comma 704 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

**Tenuto conto** della seguente suddivisione per “*argomenti*” dei commi dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della Iuc, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**Dato atto che:**

- ai sensi del secondo periodo del comma 651 della legge 147 del 27 dicembre 2013, il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (cd “*Metodo Normalizzato*”);
- i costi sono stati definiti in conformità al MTR-II di cui alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF da parte dell'Ente Territorialmente competente per il Comune di RIO, ovvero ATO TOSCANA COSTA;
- il PEF 2022-2025 è stato approvato da ATO TOSCANA COSTA con Determinazione del Direttore Generale n. 38 D.G. del 03/05/2022;
- di tale PEF è stato preso atto dal Comune di RIO con Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 14/07/2022;
- che il predetto PEF è stato aggiornato, per il periodo 2024-2025, con Determinazione del Direttore Generale di ATO TOSCANA COSTA n. 81-G del 23/04/2024;
- del citato aggiornamento biennale è stato preso atto dal Comune di RIO con Deliberazione Consiglio Comunale n.8 del 30/07/2024;
- il PEF del Comune di RIO, prevede per l'anno 2025 un costo complessivo da prendere a base per la copertura dei costi con tariffa (composto dal totale del Pef al netto delle detrazioni ivi contenute) pari a 2.288.936 € complessivi, di cui 1.473.234 € relativi alla parte variabile ed 815.701 € relativi alla parte fissa;
- il prelievo sarà composto da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
- l'individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche è stata fatta sulla base della quantità di rifiuti conferiti, in continuità con l'esercizio precedente perseguendo, nel rispetto del dettato normativo, un equo rapporto nella suddivisione dei costi tra le utenze;
- la ripartizione dei costi tra fissi e variabili è direttamente discendente dalla struttura del PEF 2022-2025 approvato e aggiornato da ATO TOSCANA COSTA;
- sulla base delle proiezioni effettuate ed al fine di consentire un prelievo più equo e meglio rispondente alle aspettative dei cittadini mitigando le rigidità imposte dal modello e perseguendo la perequazione

della distribuzione dei costi inerenti al servizio di igiene urbana, si prevede una attribuzione dei costi al 67,44% alle utenze domestiche ed al 32,56% alle utenze non domestiche;

- sono stati utilizzati, come di seguito descritto e in assenza di dati disponibili misurati direttamente sul campo, i coefficienti di produttività e di adattamento previsti dal DPR 158/99 così come disposto dall'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013 (*"Legge di stabilità 2014"*) e sue ss.mm.ii.:
  - a) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti elencati nell'allegato 1 punto 4 Tabella 1b del DPR 158/99 (Ka coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa), in modo da ottenere una omogeneizzazione del prelievo tariffario alle singole utenze;
  - b) per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa per le varie categorie, in modo da perseguire la perequazione nel carico fiscale;

**Visti:**

- il prospetto "A", allegato alla presente deliberazione e denominato "ALLEGATO A", nel quale sono riassunte le categorie, i coefficienti, le descrizioni, la tariffa applicata, suddivisa tra parte fissa e parte variabile, per l'anno 2025;
- la relazione relativa alla predisposizione della profilazione tariffaria TARI, per l'anno 2025, allegata alla presente deliberazione e denominato "ALLEGATO B";
- che l'applicazione dei coefficienti e delle tariffe sopra menzionati, salvo variazioni nella consistenza quali quantitativa delle utenze in corso d'anno, comporta un gettito complessivo derivante dalla Tassa Rifiuti (TARI) pari ad € **2.288.936** al quale deve essere aggiunto il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, del Dlgs. n. 504/1992, determinato per l'anno 2025 nel 5% della Tassa, e che verrà applicato in conformità con quanto disposto dall'art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dai Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020. Al predetto importo complessivo tariffario dovranno essere aggiunte anche le componenti perequative di cui alla Delibera Arera 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/Rif;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) nel testo, da ultimo, modificato con deliberazione commissariale n. 51 del 12 maggio 2023;

**Considerato** che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune di RIO e delle banche dati dei contribuenti, risultanti alla data del 16/04/2025 finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2025, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge di Stabilità 2014;

**Richiamato** l'art. 17 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), che prevede specifiche agevolazioni a favore delle sole utenze domestiche in presenza di particolari condizioni soggettive e oggettive, i cui importi sono dettagliati nell'allegato "B" alla presente deliberazione;

**Rilevato** che nel corso dell'anno 2025 il territorio comunale è stato interessato da una serie di eventi calamitosi che hanno generato rilevanti disagi alla popolazione e, in modo particolare, alle attività economiche operanti nelle aree più direttamente coinvolte;

**Evidenziato** che, tra tali eventi, assume particolare rilievo l'evento franoso classificabile come «*sinkhole*» verificatosi in data 5 marzo 2025 sulla Strada Provinciale n. 26c "Rio Elba – Rio Marina" in prossimità del km 22+100, principale arteria di collegamento tra la frazione di Rio Marina e il restante territorio dell'Isola d'Elba, che ha causato gravi limitazioni alla viabilità e compromesso l'accessibilità ad alcune zone commerciali e produttive, aggravando in modo significativo la condizione economica di numerose utenze non domestiche;

**Ritenuto** che, in tale contesto, si renda necessario un intervento straordinario e mirato, volto a mitigare gli effetti negativi di tali eventi sul tessuto economico locale, attraverso misure fiscali temporanee ed eccezionali a sostegno delle categorie maggiormente penalizzate;

**Considerato** che l'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza del proprio ruolo di ente di prossimità e nel rispetto dei principi di equità, solidarietà e proporzionalità dell'imposizione tributaria, ritiene doveroso introdurre, limitatamente all'anno d'imposta 2025, una ulteriore agevolazione pari al 25% dell'importo dovuto a titolo di TARI in favore delle sole utenze non domestiche che hanno subito i maggiori effetti diretti o indiretti degli eventi calamitosi richiamati;

**Ritenuto** di dover individuare, ai fini dell'accesso all'agevolazione, criteri che consentano di selezionare le attività ragionevolmente colpite dal calo di presenze e dal venir meno della consueta operatività, in relazione alla natura economica e funzionale dell'impresa;

**Dato atto** che usufruiranno della riduzione del 25% della TARI le attività la cui operatività dipende fortemente dal flusso turistico e dall'indotto che ne deriva, risultando particolarmente vulnerabili agli effetti negativi generati sia dalla ridotta accessibilità del territorio che dagli eventi calamitosi;

**Precisato** che, in tal senso, si propone di includere tra i beneficiari dell'agevolazione:

- le piccole attività di vicinato, quali bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, panifici, paninoteche, edicole, farmacie, ferramenta, parrucchieri ed estetisti;
- le strutture ricettive quali campeggi, agriturismi, alberghi e bed and breakfast;
- le attività del settore alimentare e commerciale direttamente legate alla domanda turistica, quali supermercati, plurilicenze alimentari, ortofrutta e pescherie;

**Rilevato**, al contrario, che possano essere escluse dal beneficio le attività non direttamente connesse al turismo o il cui andamento non risulta influenzato dalla ridotta viabilità sulla SP26, quali studi professionali, magazzini privi di vendita diretta, distributori di carburanti, aree demaniali e specchi acquei;

**Evidenziato**, infine, che l'agevolazione deve essere estesa anche alle attività economiche operanti nelle località di Bagnaia, Nisporto e Nisportino, gravemente colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025, i cui effetti negativi sul contesto locale sono meritevoli del medesimo intervento compensativo;

**Ritenuto**, pertanto, di approvare, preliminarmente alla determinazione delle tariffe della Tassa Rifiuti (TARI), una disposizione di natura regolamentare in deroga, da applicarsi in via eccezionale per il solo anno d'imposta 2025, al fine di:

- poter riconoscere detta agevolazione alle utenze non domestiche interessate;
- consentire agli uffici preposti di gestire la relativa bollettazione e postalizzazione;

**Preso atto:**

- dei coefficienti e delle tariffe unitarie, allegati al presente atto deliberativo, determinati come precedentemente descritto;
- che l'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011, prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”*;

- che l’art. 13, comma 15-ter, del Dl. n. 201/2011, prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- che l’approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti, compete al Consiglio comunale ai sensi del comma 683 della norma in precedenza richiamata il quale vi provvede secondo gli allegati schemi tecnici;

**Ritenuto** di fissare la scadenza delle rate TARI 2025 come segue:

Prima rata	30/06/2025
Seconda rata	30/09/2025
Terza rata	30/12/2025
RATA UNICA (versamento in unica soluzione)	30/06/2025

**Visti:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025, avente ad oggetto *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell’Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 30 aprile 2025;
- l’ordinanza dirigenziale della Provincia di Livorno n. 32 del 5 marzo 2025, avente ad oggetto *“SP. n. 26c “Rio Elba – Rio Marina”. Ordinanza per l’istituzione della temporanea chiusura totale al transito veicolare in prossimità del km 22+100. Movimento franoso”*;
- l’ordinanza dirigenziale della Provincia di Livorno n. 71 del 30 aprile 2025, avente ad oggetto *“SP. n. 26c “Rio Elba – Rio Marina” – Ordinanza per la riapertura parziale della circolazione veicolare mediante l’istituzione del senso unico alternato regolato con segnaletica e con semaforo, e la limitazione della circolazione e della velocità a 30 km/h nel tratto stradale in prossimità del km 22+100. Revoca ordinanza n. 32 del 05/03/2025”*;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, riportati in allegato;

**Acquisito** il parere favorevole del Revisore dei Conti con nota prot. n. 6097 del 16/05/2025;

Con votazione resa nelle forme di legge avente il seguente esito: voti favorevoli n. 8, astenuti n. //, contrari n. 4 (CASINI, GIORDANI, FORTUNATI, SCHEZZINI),

## DELIBERA

- DI APPROVARE** la seguente disposizione derogatoria di natura regolamentare: *“Al fine di sostenere le attività economiche maggiormente colpite dall’evento metereologico che ha interessato il territorio del Comune di Rio, nell’Isola d’Elba, nel febbraio 2025 — per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2025) — e, da ultimo, dall’evento franoso classificabile come «sinkhole» verificatosi in data 5 marzo 2025 sulla Strada Provinciale n. 26c “Rio Elba – Rio Marina”, in prossimità del km 22+100 – di cui alle ordinanze dirigenziali della Provincia di Livorno nn. 32/2025 e 71/2025 – è riconosciuta, limitatamente all’anno d’imposta 2025, un’agevolazione pari al 25% dell’importo dovuto a titolo di tassa rifiuti (TARI) alle utenze non domestiche, secondo i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione consiliare di determinazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2025”.*
- DI APPROVARE** la ripartizione dei costi tra utenze domestiche come indicato nelle premesse.
- DI APPROVARE** i coefficienti e le tariffe unitarie di cui all’ALLEGATO A del presente atto deliberativo quale sua parte integrante e sostanziale.
- DI APPROVARE** la relazione relativa alla predisposizione della profilazione tariffaria TARI, per l’anno 2025, di cui all’ALLEGATO B del presente atto deliberativo quale sua parte integrante e sostanziale.
- DI DARE ATTO** che sulla base delle simulazioni effettuate sulla consistenza delle utenze presenti in banca dati alla data del 16/04/2025 e fatte salve le eventuali variazioni in aumento e/o diminuzioni delle utenze che potranno verificarsi in corso d’anno, il gettito complessivo della tassa determina la copertura al 100% del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni così come previsto dall’art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013. All’importo della Tassa deve essere aggiunto il Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19, del Dlgs. n. 504/1992, determinato per l’anno 2025 nel 5% della Tassa, e che verrà applicato in conformità con quanto disposto dall’art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dai Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020. Al predetto importo complessivo tariffario dovranno essere aggiunte anche le componenti perequative di cui alla Delibera Arera 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/Rif.
- DI DARE ATTO** che gli avvisi di pagamento che saranno inviati ai contribuenti con le seguenti scadenze:

Prima rata	30/06/2025
Seconda rata	30/09/2025
Terza rata	30/12/2025
RATA UNICA (versamento in unica soluzione)	30/06/2025

- DI PROVVEDERE** all’invio della disposizione regolamentare derogatoria di cui al precedente punto 1, nonché delle tariffe stabilite con il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, con le modalità ed entro il termine di cui all’art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011.

**8. DI RENDERE NOTO** che la disposizione regolamentare di cui al precedente punto 1, nonché l'intera presente deliberazione, una volta esecutiva ai sensi di legge, acquistano efficacia nel giorno della loro pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza, con separata votazione resa nelle forme di legge avente il seguente esito: voti favorevoli n. 8, astenuti n. //, contrari n. 4 (CASINI, GIORDANI, FORTUNATI, SCHEZZINI),

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI RIO**  
PROVINCIA DI LIVORNO

Sede Legale: Piazza Salvo D'Acquisto, 7  
57038 - Frazione di Rio Marina (LI)  
C.F. 91016750498 - P.I. 01884940493

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera Nr. 21

Data Delibera 27/06/2025

**OGGETTO**

**DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025**

**Pareri di cui all'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000**

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	<p>Per quanto riguarda la <b>REGOLARITA' TECNICA</b> esprime parere:</p> <hr/> <p><b>FAVOREVOLE</b></p> <hr/> <p>Data, 15/05/2025 <span style="float: right;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</span> Dott.ssa Aversa Nicole</p>
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b>	<p>Per quanto riguarda la <b>REGOLARITA' CONTABILE</b> esprime parere:</p> <hr/> <p><b>FAVOREVOLE</b></p> <hr/> <p>Data, 15/05/2025 <span style="float: right;">IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI</span> Dott.ssa Aversa Nicole</p>

*Documento firmato digitalmente sulla proposta di deliberazione.*



**COMUNE DI RIO**  
PROVINCIA DI LIVORNO

Sede Legale: Piazza Salvo D'Acquisto, 7  
57038 - Frazione di Rio Marina (LI)  
C.F. 91016750498 - P.I. 01884940493

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 21 del 27/06/2025**

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025**

Il presente verbale, previa lettura, è come in appresso approvato e sottoscritto:

**FIRMATO**  
**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
Dott.ssa **BARBAGLI VALERIA**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**AVV. GIOFFRÉ GIANLUCA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*